



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito Sentenza della Corte dei Conti n.289/2022 per la riforma della sentenza 186/2020 – liquidazione spese di lite a favore del dipendente Guerrazzi Marco poste a carico del Comune di Pisa ai sensi dell'art. 31 c.2 codice giustizia contabile

Soggetto creditore: Guerrazzi Marco
Codice fiscale GRRMRC56C05B303K

Importo complessivo del debito: € 5.836,48

di cui: €	4.000,00 per onorari
€	600,00 per spese generali
€	184,00 per CAP
€	<u>1.052,48 per IVA</u>
€	5.836,48 totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: Con sentenza n. 186/2020 la Corte dei Conti in accoglimento della richiesta della Procura Erariale, condanna l'Arch. Marco Guerrazzi al pagamento in favore del Comune di Pisa della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo del credito a titolo di risarcimento del danno erariale causato dalla cattiva condotta dello stesso. La vicenda ha avuto inizio nel febbraio 2011 a seguito della stipulazione di una convenzione tra la Fondazione Pisa (già Cassa di Risparmio di Pisa) e il Comune di Pisa, con la quale la prima aveva assunto l'impegno di finanziare un intervento di restauro e pulizia dei portoni lignei, vetrate artistiche e del paramento murario della chiesa di Santa Maria Spina di Pisa, fissando un termine per l'ultimazione dei relativi interventi, salvo eventuale protrazione degli interventi tempestivamente comunicata all'Ente erogatore del finanziamento.

La Fondazione revocava il contributo erogato poiché, il Comune di Pisa comunicava con evidente ritardo, rispetto alla protrazione della data di ultimazione lavori, un'ulteriore proroga dei lavori. Tale contributo non corrisposto è stato ritenuto dalla Procura Erariale danno erariale, in considerazione di una perdita irrevocabile verificatasi per l'Ente comunale con conseguente necessità di finanziare in proprio i relativi lavori.

Poiché la prova dell'inadempimento dell'esponente a richiedere un ulteriore termine per la protrazione dei lavori, non è stata fornita, peraltro, non era stato affidato al Guerrazzi da parte della Giunta, il compito di seguire l'iter relativo alla convenzione sottoscritta dal Sindaco con la Fondazione e di interloquire con quest'ultima. Inoltre, non è rinvenibile una condotta censurabile, e nella fattispecie la responsabilità amministrativa. Pertanto, l'appello è stato accolto.

La Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale D'Appello, con sentenza n.289/2022, accoglie l'appello di Guerrazzi Marco e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la statuizione di condanna al medesimo riferita. Pone a carico del Comune di Pisa, onorari e diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenza Corte dei conti, relazione dell'Avvocatura civica, notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

IL DIRIGENTE *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO
BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 09/02/2023 12:58:47

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con sentenza n. 186/2020 la Corte dei Conti in accoglimento della richiesta della Procura Erariale, condanna l'Arch. Marco Guerrazzi al pagamento in favore del Comune di Pisa della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo del credito a titolo di risarcimento del danno erariale causato dalla cattiva condotta dello stesso. La vicenda ha avuto inizio nel febbraio 2011 a seguito della stipulazione di una convenzione tra la Fondazione Pisa (già Cassa di Risparmio di Pisa) e il Comune di Pisa, con la quale la prima aveva assunto l'impegno di finanziare un intervento di restauro e pulizia dei portoni lignei, vetrate artistiche e del paramento murario della chiesa di Santa Maria Spina di Pisa, fissando un termine per l'ultimazione dei relativi interventi, salvo eventuale protrazione degli interventi tempestivamente comunicata all'Ente erogatore del finanziamento.

La Fondazione revocava il contributo erogato poiché, il Comune di Pisa comunicava con evidente ritardo, rispetto alla protrazione della data di ultimazione lavori, un'ulteriore proroga dei lavori. Tale contributo non corrisposto è stato ritenuto dalla Procura Erariale danno erariale, in considerazione di una perdita irrevocabile verificatasi per l'Ente comunale con conseguente necessità di finanziare in proprio i relativi lavori.

Poiché la prova dell'inadempimento dell'esponente a richiedere un ulteriore termine per la protrazione dei lavori, non è stata fornita, peraltro, non era stato affidato al Guerrazzi da parte della Giunta, il compito di seguire l'iter relativo alla convenzione sottoscritta dal Sindaco con la Fondazione e di interloquire con quest'ultima. Inoltre, non è rinvenibile una condotta censurabile, e nella fattispecie la responsabilità amministrativa. Pertanto, l'appello è stato accolto.

La Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale D'Appello, con sentenza n.289/2022, accoglie l'appello di Guerrazzi Marco e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la statuizione di condanna al medesimo riferita. Pone a carico del Comune di Pisa, onorari e diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio, e pertanto chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 11:12:14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio di appello iscritto al numero **57525** del registro segreteria,
promosso da:

- GUERRAZZI Marco, nato a Buti (PI) il 5.03.1956 (c.f. GRRMRC56C05B303K), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo D'Antone e dall'Avv. Antonia de Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Tavernese in Roma, Viale Gorizia n. 52;

nei confronti di

PROCURATORE GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del
Procuratore generale *pro tempore*;

PROCURATORE REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Toscana, in persona del Procuratore regionale
pro tempore;

avverso

la sentenza n. 186/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, depositata il 18 giugno 2020 e notificata in data 17 luglio 2020;

Visto l'atto di appello;

Visti i documenti tutti di causa;

Nella pubblica udienza del 10 marzo 2022, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, uditi: il relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Enrico Bottone, in delega dell'Avv. Carmelo D'Antone per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Luigi D'Angelo.

FATTO

Con sentenza n. 186/2020, depositata il 18.06.2020 e notificata il 17/7/2020, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla Procura regionale, condannava GUERRAZZI Marco, all'epoca dei fatti dirigente del settore Lavori pubblici ed Edilizia pubblica del Comune di Pisa e responsabile unico del procedimento riguardante il "Progetto relativo all'intervento di del restauro dei portoni lignei, delle vetrate artistiche nonché della pulizia del paramento murario della Chiesa di Santa Maria Spina di Pisa", al pagamento, in favore di detto Comune, di € 50.000,00, importo già comprensivo di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Il danno, contestato originariamente nella misura di € 100.000,00, era

connesso alla perdita, in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di ultimazione (originariamente stabiliti al 31.12.2011) e della mancata comunicazione della protrazione dei lavori di restauro oltre il termine entro cui l'intervento avrebbe dovuto essere ultimato, di una porzione del finanziamento che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa si era impegnata ad erogare, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Pisa in data 22/02/2011.

Il primo giudice, rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione erariale, rimodulava la consistenza del danno: partendo dal contributo non corrisposto da parte della Fondazione di Pisa, pari ad euro 100.000,00, scomputava da tale somma il 50% al fine di valorizzare il concorso virtuale degli organi politici non evocati in giudizio. La residua parte di danno, pari ad euro 50.000,00, veniva quindi posta a carico dell'odierno appellante, reputando la perdita di parte del finanziamento ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto, per essersi reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento e alle attività, al medesimo facenti carico, finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria dei lavori, in origine programmata, anche tramite le comunicazioni con il soggetto finanziatore dell'opera. A tale ultimo riguardo il primo giudice ha puntualizzato di non potere accogliere la tesi della difesa, secondo cui la sussistenza del rapporto convenzionale tra la Fondazione e gli organi politici esimeva il convenuto dalla necessità di attivarsi per compulsare tali vertici al fine di comunicare all'ente finanziatore la protrazione dei lavori.

Il primo giudice ha dunque condiviso la prospettazione attorea, secondo cui il GUERRAZZI, svolgente funzione di responsabile del procedimento nella procedura di restauro (oltre che di Dirigente del settore competente), omettendo di rappresentare agli organi politici (Sindaco o Assessore competente), in violazione degli obblighi di servizio sul medesimo incombenti, la protrazione dei lavori oltre il termine previsto affinché acquisissero consapevolezza della necessità di chiedere una tempestiva proroga per cause tecniche alla Fondazione per la conclusione degli stessi, aveva precluso la possibilità di rendere edotta la Fondazione del ritardo e, conseguentemente, creato le condizioni affinché quest'ultima revocasse il finanziamento.

Nella convenzione stipulata con il Comune, infatti, l'erogazione del finanziamento era stata condizionata al rigoroso rispetto del cronoprogramma, prevedendo espressamente che ogni eventuale successiva variazione del Progetto, compresi i termini cronologici di realizzazione esplicitamente dichiarati, dovesse essere preventivamente comunicata alla Fondazione e dalla medesima previamente autorizzata per iscritto, pena la rimodulazione del contributo concesso o la revoca del medesimo.

Avverso tale sentenza, in data 14/10/2020, proponeva appello il GUERRAZZI, deducendo:

1. "Error in iudicando. In particolare, sul mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale": l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione, contestando quanto affermato in

proposito dal giudice di primo grado e sostenendo che il *dies a quo* della prescrizione dovesse individuarsi non già nella data di adozione del provvedimento di revoca, bensì alla data del 31.12.2011, indicata in convenzione quale termine di ultimazione dei lavori finanziati.

2." Error in iudicando. In particolare, sull'assenza dell'antigiuridicità della condotta": L'appellante reputa erronea la sentenza che ha ravvisato la sua responsabilità nell'inadempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti di terzi, avendo in primo luogo adempiuto correttamente ai doveri imposti dalla legge al RUP e in particolare a quello di verifica della copertura finanziaria dei lavori programmati, certamente presente nel 2011; in secondo luogo, il GUERRAZZI non era tenuto a compulsare gli organi politici affinché gli stessi comunicassero alla Fondazione la protrazione dei lavori, in quanto gli stessi amministratori, Assessore e Sindaco, erano a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e del ritardo rispetto al termine fissato in convenzione.

3. "Error in iudicando. In particolare, per l'assenza del nesso di causalità": L'appellante esclude la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata al GUERRAZZI e la perdita del finanziamento da parte dell'Amministrazione, non gravando su di lui alcun obbligo di compulsare gli organi politici a comunicare alla Fondazione un diverso termine di conclusione dei lavori.

4." Error in iudicando. Sull'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave": Il GUERRAZZI non aveva alcuna facoltà di interloquire con la Fondazione, e dunque secondo l'appellante non sussisterebbe

neppure l'elemento psicologico della colpa grave. Peraltro, anche alla luce della vasta eco rivestita dal restauro, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare la non necessarietà di compulsare i vertici politici, unici interlocutori della Fondazione, dal comunicare all'investitore privato i termini e lo stato di avanzamento dei lavori.

5." Error in iudicando. In particolare, sull'erronea ripartizione del danno": in via subordinata, il GUERRAZZI contesta la ripartizione del danno operata dai primi giudici, dal momento che al verificarsi del danno non ha concorso soltanto il Sindaco, ma anche l'assessore ai Lavori pubblici competente, al quale l'appellante, con diverse mail nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2011, aveva comunicato che i lavori del II stralcio (restauro vetrate artistiche) non erano conclusi né erano stati affidati quelli del terzo stralcio (ripulitura del paramento murario esterno).

Ha concluso chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza per l'assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa e, in via graduata, la riduzione del danno per via del concorso di altri soggetti nella sua causazione.

Con atto in data 25 febbraio 2022 il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui ha argomentato in ordine alla infondatezza dei motivi di gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Alla odierna pubblica udienza l'Avv. Bottone ed il Pubblico ministero hanno illustrato le argomentazioni di cui agli atti scritti svolgendone i

motivi e chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la statuizione dei primi giudici che ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità in quanto ha ritenuto di dover ancorare il *dies a quo* della prescrizione alla data (7 marzo 2017) della nota con cui la Fondazione aveva preso atto della mancanza di una comunicazione relativa alla protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto, disponendo contestualmente la revoca del finanziamento.

Secondo il GUERRAZZI, tale nota era da ritenersi meramente ricognitiva di una circostanza – la perdita del finanziamento – che si sarebbe verificata allo spirare dei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, e cioè alla data del 31.12.2011, con conseguente intempestività dell'invito a dedurre, notificato solo in data 4 giugno 2018.

Il motivo è infondato.

Come evidenziato dal Procuratore generale nell'atto conclusionale, proprio la richiesta di liquidazione del finanziamento dell'ente locale rivolta al soggetto finanziatore nell'anno 2017 unitamente alla trasmissione dei documenti di rendicontazione dei lavori ultimati - richiesta, poi, riusata - attesta la convinzione generalizzata della perdurante efficacia della convenzione di finanziamento.

Né rileva che l'importo del contributo fosse stato dall'ente locale "radiato" nel consuntivo straordinario del 2011: trattasi, infatti, di una operazione in primo luogo avvenuta senza dubbio in epoca successiva

al 31.12.2011 e comunque “neutra”, tant’è che ancora nella determina n. 809 del 6.08.2015, di affidamento del III stralcio funzionale del Progetto (affidente ai lavori di pulitura del paramento murario esterno della Chiesa della Spina) si dà atto che *“la Fondazione Pisa, in base alla convenzione stipulata in data 22.02.2011, per l’erogazione di detto contributo, si è detta ancora disponibile all’erogazione delle somme necessarie per i lavori alla Chiesa della Spina, non ancora utilizzate, fino alla concorrenza di euro 100.000,00”* (p. 14 appello).

Ne consegue, allora, che, soltanto con l’esplicitazione della volontà effettiva (e non presunta dalla p.a. in sede di approvazione del consuntivo straordinario) dell’ente finanziatore di revocare formalmente il contributo con la missiva del 2017, può dirsi attualizzato il danno erariale in contestazione, essendo, allora, sicuramente tempestivo l’invito a dedurre dell’anno 2018.

2. Con il secondo e terzo motivo di gravame l’appellante lamenta l’assenza di una condotta antiggiuridica a suo carico e la carenza di nesso causale con la perdita del finanziamento.

I motivi sono meritevoli di accoglimento.

Non v’è dubbio che il GUERRAZZI, per il ruolo di RUP ricoperto nell’intervento di restauro, avesse, in base alle previsioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») vigente all’epoca dei fatti, penetranti poteri e correlativi ampi obblighi nell’esecuzione dell’intervento.

In particolare, tale organo era onerato di provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risultasse condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori, nel caso di specie, articolati per lotti.

In sostanza, all'atto dell'affidamento dei lavori relativi al I e II stralcio – entrambi del 2011 e dunque antecedenti al termine di conclusione dei lavori fissato al 31.12.2011 – la copertura finanziaria era certamente presente ed è stata puntualmente individuata e richiamata nel provvedimento a firma dell'odierno appellante, il che dimostra che lo stesso, all'atto dell'affidamento dei lavori, ha adempiuto correttamente agli obblighi imposti dalla legge al RUP, e, tra questi, quello di verifica della copertura finanziaria.

Sennonché, le incombenze sul medesimo gravanti non si estendevano fino al punto di comprendere anche la minuta gestione dell'accordo di erogazione del contributo liberale, concluso tra il Comune e la Fondazione.

La convenzione siglata nel febbraio 2011, infatti, volta a disciplinare la consistenza e le modalità del cofinanziamento (ad integrazione di quello riveniente dal programma attuativo del PIUSS - Piano integrato di sviluppo urbano 2009-2014) da parte della Fondazione, per quanto di rilievo in questa sede, prevedeva una rigorosa disciplina dei tempi di realizzazione dell'intervento di restauro.

Costituisce circostanza incontrovertibile che l'interlocuzione con la Fondazione era di esclusiva pertinenza del legale rappresentante del

Comune, senza possibilità di intervento, nemmeno in via surrogatoria, del RUP.

Dunque, è solo la tardiva comunicazione, nel dicembre 2011, dell'impossibilità di concludere i lavori entro la soglia temporale concordata (il 31/12/2011) che ha generato la revoca del contributo.

Il ritardo nella conclusione dei lavori si era determinato in quanto, come chiarito dall'appellante, in precedenza l'Amministrazione ha dovuto realizzare ulteriori ed essenziali interventi di restauro interessanti la copertura della Chiesa della Spina, danneggiata da copiose infiltrazioni, che erano risultati necessariamente prioritari rispetto ai lavori previsti dal terzo stralcio del progetto, relativo alla pulitura del paramento murario esterno, che vennero affidati solo con successiva determinazione n. 809 del 6.08.2015 (a firma del Responsabile geom. Riccardo Cini).

3. Come già osservato da questa Sezione in occasione dell'esame di vicende sostanzialmente analoghe a quella odierna (cfr. sentenza n. 73/2022), per poter addivenire ad un addebito di responsabilità in capo al RUP occorrerebbe rinvenire la dimostrazione della circostanza che il ritardo con il quale l'ente finanziatore è stato reso ufficialmente edotto della mutata tempistica dell'intervento è dipeso dalla scarsa solerzia con la quale il medesimo RUP ha informato il Sindaco del sopraggiunto impedimento alla conclusione dei lavori nei termini concordati.

Occorrerebbe, cioè, che vi fosse la prova che l'inadempimento dell'esponente di vertice dell'Amministrazione comunale è scaturito proprio da un difetto di conoscenza della situazione fattuale, preclusivo

delle iniziative di competenza, dipeso dal difettoso esercizio dei compiti facenti capo al RUP.

Sennonché, una simile prova non è stata affatto fornita, dal momento che non era stato affidato al GUERRAZZI, da parte della Giunta, il compito di seguire l'iter relativo alla Convenzione sottoscritta dal Sindaco con la Fondazione e di interloquire con quest'ultima.

Il sillogismo che porrebbe in relazione la supposta indolenza operativa del RUP con la revoca del finanziamento presenta inoltre una macroscopica anomalia: è indimostrato il perdurante difetto di conoscenza in capo al Sindaco o all'Assessore ai Lavori pubblici dello stato dei lavori e l'indispensabilità del travaso di informazioni a beneficio di questi ultimi, da parte del RUP, per "consentire agli amministratori (Sindaco o Assessore competente) di acquisire consapevolezza della necessità di richiedere alla Fondazione, altrettanto tempestivamente, una proroga del termine per cause tecniche", secondo quanto affermato dalla Procura regionale.

4. In disparte ogni valutazione sulla sufficienza della tempestiva richiesta ad impedire la revoca (non essendo la proroga un effetto, scontato, meccanicamente riconducibile alla sola pertinente richiesta, purché sollecitamente avanzata) e tralasciando di considerare se sia stata determinante la circostanza fattuale del ritardo o piuttosto la consistenza dello stesso (come più realisticamente appare considerando la tempistica dell'andamento dei lavori), dirimenti sono due considerazioni.

In primo luogo, è da escludere che l'organo politico (e, quindi, il

Sindaco e gli assessori coinvolti in ragione delle rispettive deleghe)

ignorasse lo stato di avanzamento di un intervento relevantissimo per

la città, interessando uno dei principali monumenti.

Di ciò è conferma un comunicato stampa in data 19 marzo 2012,

emesso dall'Ufficio Stampa del Comune di Pisa, in cui si dava atto che

i lavori del primo stralcio, consistenti nel restauro dei quattro portali

lignei, si erano conclusi prima dell'inverno 2011, che erano in corso di

esecuzione i lavori del II stralcio (peraltro approvati anche

dall'Assessore ai Lavori pubblici), relativi al restauro delle vetrate

artistiche e che l'investimento, di circa 100.000 euro, era finanziato

dalla Cassa di Risparmio di Pisa. E' di tutta evidenza, quindi, che nel

marzo 2012 i lavori non erano conclusi e che a partire dall'affidamento

del II stralcio funzionale (13.10.2021) gli amministratori – Sindaco e

Assessore competente – erano pienamente a conoscenza dei ritardi in

ordine alla realizzazione del progetto di restauro e, malgrado fossero

loro gli interlocutori della Fondazione, non si erano premurati di

comunicare alla stessa alcunché.

Quindi, la ricostruzione secondo cui i soggetti apicali

dell'amministrazione comunale, per garantire l'approvvigionamento

finanziario necessario a portare a termine il restauro, necessitassero

di una "stimolazione" da parte, fra l'altro, del RUP, non trova riscontro

ed è anzi smentita dagli atti di causa.

5. In secondo luogo, l'appellante ha documentato che ben prima della

scadenza del termine convenzionalmente stabilito (31/12/2011), con

diverse mail nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2011, ebbe a

comunicare all'Assessore ai Lavori pubblici, Andrea Serfogli, non soltanto che i lavori del II stralcio non erano ancora conclusi ma anche che per i lavori del III stralcio non si era ancora proceduto all'affidamento.

Dunque, già prima che spirasse il termine accordato dalla Fondazione per ultimare l'intervento di restauro, il vertice politico del Comune aveva piena consapevolezza dell'impossibilità di rispettarlo.

A quel punto, a fronte di uno scenario assolutamente noto al vertice politico, non vi erano ostacoli all'esercizio delle prerogative di sua competenza: la richiesta, al finanziatore privato, di una proroga in vista del mantenimento del finanziamento non richiedeva un intervento tutorio del RUP per "stimolare" l'organo politico a compiere un adempimento di propria esclusiva competenza.

In definitiva, non essendo rinvenibile una condotta significativamente censurabile e, soprattutto, difettando un'apprezzabile relazione causale tra la perdita del finanziamento e l'asserito deficit di stimolazione del vertice politico all'esercizio delle prerogative di competenza, non è configurabile la fattispecie della responsabilità amministrativa.

L'appello, pertanto, deve essere accolto ed annullata la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata.

6. Per ciò che attiene alle spese processuali, atteso che l'accoglimento del gravame è frutto dell'accertata insussistenza della violazione di obblighi di servizio e del nesso di causalità, si liquida l'importo di € 4.000 per gli onorari e diritti spettanti alla difesa per i due gradi di

giudizio, ponendolo a carico del Comune di Pisa, Amministrazione di appartenenza dello stesso all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello di GUERRAZZI Marco e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la statuizione di condanna al medesimo riferita;

- liquida l'importo di € 4.000 per gli onorari e diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio, ponendolo a carico del Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c.;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

05 LUGLIO 2022

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Alessandra Carcani

prof. avv. Carmelo D'Antone
patrocinante in Cassazione
professore aggregato nell'Università
degli Studi di Pisa

prof. avv. Antonia de Lorenzo
patrocinante in Cassazione
professore aggregato nell'Università
degli Studi di Pisa

avv. Enrico Bottone
patrocinante in Cassazione

Pisa, li 9 febbraio 2023

Progetto di notula

Spese liquidate nella sentenza n. 289 del 5 luglio 2022, resa dalla II Sezione Centrale di appello della Corte dei Conti, sul ricorso in appello (n. 57525/2020) proposto dall'arch. Marco Guerrazzi avverso la sentenza n. 186/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

a)	diritti e onorari	euro	4.000,00
	spese generali (15% su onorari)	euro	600,00
		euro	4.600,00
b)	CPA 4% su a)	euro	184,00
			4.784,00
c)	IVA 22% su a + b	euro	1.052,48
	Totale euro		5.836,48

Il qui presente progetto di notula viene reso su richiesta dell'Amministrazione ed è relativo alle spese liquidate in Sentenza. Con la presente dichiaro che le competenze dello Studio sono già state saldate, quindi richiedo che il relativo importo sia liquidato direttamente all'arch. Marco Guerrazzi, alle seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT78E0503414011000000173305

Avv. Carmelo D'Antone

Firmato digitalmente da

**Carmelo
D'Antone**

CN = D'Antone
Carmelo
C = IT